

CONTRATTO D'OPERA INDIVIDUALE

Fra:

- L'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di ...con sede in Trieste – Via.....n., codice fiscale 80013890324 e partita IVA, rappresentata dal Direttore Prof. nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Committente";
- Il dott. nato a il domiciliato in Via – e residente ai fini fiscali in Via – - codice fiscale, cittadino italiano, di seguito anche denominato come "Collaboratore";

PREMESSO

- a) che il Dipartimento di....., considerato l'avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico presso, intende costituire un rapporto di collaborazione occasionale a carattere individuale, temporaneo, per l'attività di - Committente Dipartimento di.....;
- b) che il dott., a seguito dell'esito della procedura comparativa sopra citata è risultato idoneo, per requisiti e specifiche conoscenze personali, a fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra;
- c) che il Collaboratore precisa che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei compiti istituzionali propri di lavoro dipendente ; **oppure:** che il Collaboratore dichiara che l'attività posta in essere all'interno dell'Ateneo rientra nell'oggetto della professione esercitata e non rientra nei compiti istituzionali propri del lavoro dipendente;
- d) che il finanziamento di detto contratto trova copertura nei fondi a disposizione

SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il Dipartimento di..... conferisce al dott. l'incarico individuale di collaborazione occasionale per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa presso il
- 3) L'attività del Collaboratore si svolgerà con apporto esclusivamente personale, senza vincolo di subordinazione e in piena autonomia tecnica e organizzativa, e senza alcun coordinamento con il Committente, fatto salvo il conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato.

- 4) Il presente contratto di prestazione occasionale ha durata di (INDICARE IL NUMERO DEI GIORNI O L'ARCO TEMPORALE DELLA PRESTAZIONE PRECISANDO IN TAL CASO CHE IL NUMERO MASSIMO DI GG.LAVORATIVE NON È SUPERIORE A 30).

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.20/1994, così come integrato dall'art. 17, comma 30, della L.102/2009. Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, esso si risolverà, con effetto retroattivo, alla data di sottoscrizione del medesimo. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto, l'Ateneo provvederà tempestivamente a comunicarlo al collaboratore per concordarne la data di effettiva decorrenza e procedere alla stipula dell'atto di integrazione.

Nel caso in cui la Corte dei Conti non si pronunci (*silenzio assenso*), il presente contratto acquisterà efficacia decorsi i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 come modificato dall'art. 27, comma 1, della L.340/2000 (60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Corte dei Conti), previa stipula dell'atto di integrazione, come previsto nel precedente comma.

Qualora l'attività prevista dal presente contratto non abbia a realizzarsi, nelle more del procedimento di cui al presente articolo, per decorrenza dei termini del progetto e/o per revoca del finanziamento a essa collegato, il contratto dovrà essere risolto, con effetto retroattivo, alla data di sottoscrizione del medesimo. Nulla sarà dovuto al contraente.

- 5) Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d'interrompere il rapporto che si instaurerà a seguito delle procedure di controllo, di cui al punto 4, anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione, senza formalità alcuna, e senza che ciò produca, a favore del Collaboratore, alcun diritto a risarcimento di danni, restando comunque il Committente obbligato al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.
- 6) Il compenso onnicomprensivo forfettario lordo per l'opera, che il Collaboratore renderà nel periodo di cui al punto 4) e successivo atto di integrazione, viene stabilito in complessivi Euro = (...../00), da liquidarsi in un'unica soluzione al termine della prestazione.
- 7) Il rapporto, di cui al presente contratto, non dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel libro V, tit. III, Capi I e II del Codice Civile (artt. 2222 – 2238).
- 8) In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, Capo XIV del Codice Civile (artt.1453 – 1469).
- 9) Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Trieste, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti nei punti 3) - 4) - 5) - 7) e 9) del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Le Parti
